



## **SEPARAZIONE DEI CONIUGI - Casa coniugale.**

**Cass. civ., sez. I, 15 luglio 2014, n. 16171.**

In tema di assegnazione della casa familiare, l'art. 155 - quater c.c., applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, tutela l'interesse prioritario della prole a permanere nell'"habitat" domestico, postulando, oltre alla permanenza del legame ambientale, la ricorrenza del rapporto di filiazione legittima o naturale cui accede la responsabilità genitoriale, mentre non si pone anche a presidio dei rapporti affettivi ed economici che non involgano, in veste di genitori, entrambi i componenti del nucleo che coabitano la casa familiare. Da ciò deriva l'impossibilità di un'automatica revoca dell'assegnazione della casa ove l'assegnatario conviva di fatto o per sopravvenuto matrimonio.

### **LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio	- Presidente -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina	- rel. Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio	- Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro	- Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

#### **sentenza**

sul ricorso 18959/2010 proposto da:

N.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNAGRECIA 95, presso l'avvocato CONTI RENATO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

C.I. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 229, presso l'avvocato DI PIETRO UGO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3204/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2014 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;



udito, per il ricorrente, l'Avvocato RENATO CONTI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 24385/06 il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda avanzata da C.I., madre affidataria dei figli minorenni M. ed A., nati dalla conclusa relazione sentimentale da lei intrattenuta con N.A., le assegnava la casa familiare sita in (OMISSIS), della quale la stessa era nuda proprietaria ed il convenuto N. usufruttuario.

Il Tribunale, che nel corso del giudizio aveva in via d'urgenza già assegnato il predetto immobile alla C., aveva fondato la sua pronuncia sul rilievo sia che la stessa non aveva disponibilità di altri alloggi nelle vicinanze dell'appartamento di (OMISSIS) (il quale costituiva un importante punto di riferimento per M. ed A.) e sia che la dedotta sua convivenza con un altro uomo nel suddetto immobile non era risultata provata. Il N. impugnava la sentenza di primo grado, richiamando la disposizione dell'art. 155 quater c.c., in tema di revoca del diritto al godimento della casa familiare da parte dell'assegnatario che avesse instaurato un rapporto di convivenza more uxorio e deducendo che la relazione della C. con altro uomo era ormai sfociata nel matrimonio con lo stesso, da lei celebrato il 31 dicembre 2006;

instava pertanto per l'assegnazione a sè dell'immobile.

Con sentenza del 2-29-07-2009 la Corte di appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, respingeva il gravame del N., compensando le spese del giudizio.

La Corte territoriale osservava e riteneva che l'appello del N. non potesse trovare accoglimento in quanto:

- sulla scorta di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 308 del 29.07.2008 - che pure aveva riconfermato la costituzionalità della disposizione di cui all'art. 155 quater c.c., comma 1, nella parte in cui prevedeva che il diritto al godimento della casa familiare venisse meno nel caso di convivenza more uxorio o nuovo matrimonio da parte dell'assegnatario - come non potesse prescindersi da un'interpretazione di tale normativa coerente con il principio di tutela dell'interesse della prole a continuare a vivere nell'originario habitat;



- il diritto all'assegnazione della casa familiare non poteva pertanto venir meno per il solo verificarsi di eventi quali l'instaurazione di una convivenza di fatto del genitore assegnatario, ovvero il suo nuovo matrimonio, posto che tali eventi - pur se astrattamente idonei a comportare la decadenza dal predetto diritto - andavano rapportati all'interesse del figlio a permanere nell'immobile con quel genitore, che costituiva il parametro fondamentale di valutazione in materia;

- il mutamento nella condizione di vita del genitore assegnatario, che una nuova convivenza o un matrimonio comportavano, non influiva di per sè sull'interesse della prole a mantenere il legame con la casa familiare: ne conseguiva che solo nel caso in cui fosse stato specificamente dimostrato che la presenza del nuovo convivente risultasse nociva o diseducativa per il figlio vi si poteva attribuire un effetto tale da condizionare il provvedimento di attribuzione dell'immobile;

- le statuizioni dettate dal Tribunale di Roma in tema di assegnazione dell'immobile di Via (OMISSIS) alla C. dovevano essere confermate. Invero, pur dovendosi rilevare che talune delle valutazioni poste dal primo giudice a sostegno di tale decisione - e segnatamente la mancanza di prove in ordine all'asserita convivenza della donna con un altro uomo (avuto riguardo al fatto che la convivenza della C. con il B. non solo non era mai stata contestata dalla donna ma oramai era pacificamente sfociata in un matrimonio), come pure l'indisponibilità da parte di questa di altro alloggio nelle vicinanze di detto immobile, "dove i minori avrebbero potuto trasferirsi senza modificare le loro abitudini di vita" - apparivano prive di pregio o di rilievo; la considerazione dell'importante punto di riferimento rappresentato dall'abitazione di via (OMISSIS) per i figli della coppia risultava di per sè idonea - alla luce di quanto precedeva - a suffragare l'individuazione della madre affidataria come assegnataria dell'immobile de quo.

Avverso questa sentenza il N. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo e notificato il 16.07.2010 alla C., che ha resistito con controricorso.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

A sostegno del ricorso il N. denuncia "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", rilevando l'erronea applicazione della pronunzia della Corte Costituzionale (sentenza n. 308 del 2008) posto che questa sarebbe in conflitto con chiare ed inequivoche norme di legge".

Il motivo non ha pregio.

I giudici d'appello hanno vagliato, con argomentata ed esaustiva valutazione di merito, la persistente corrispondenza dell'assegnazione della casa di via Latina alla C., nonostante



che in questo immobile lei convivesse con altro uomo, poi divenuto suo marito. Hanno, infatti, confermato la persistenza dell'interesse dei due figli minorenni delle parti a mantenere la convivenza nell'habitat domestico con la madre affidataria e ciò anche verificando se la presenza nell'alloggio della nuova persona fosse pregiudizievole per i minori, al riguardo osservando che non era specificamente emerso che per loro fosse nociva o diseducativa. Nel condurre questa valutazione e nel pervenire per suo tramite all'impugnata decisione i giudici di merito hanno ineccepibilmente inteso ed applicato il dettato normativo, espressamente ed irreprensibilmente anche recependo l'esegesi dell'art. 155 quater c.c., comma 1, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 308 del 2008, ha affermato essere l'unica compatibile con i parametri costituzionali, che impongono di dare rilievo prioritario e preminente all'interesse dei figli minori e, pertanto, precludono di ravvisare nella norma un'ipotesi di revoca automatica dell'assegnazione della casa ove l'assegnatario vi conviva di fatto o per sopravvenuto matrimonio con persona diversa dal genitore dei minori, da essa allontanato. L'impugnata pronuncia si rivela pure aderente al principio di diritto già affermato in questa sede di legittimità (cfr Cass. n. 18863 del 2011; in tema cfr anche Cass. ord. n. 15753 del 2013), secondo cui "in tema di assegnazione della casa familiare, l'art. 155 quater c.c., applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, tutela l'interesse prioritario della prole a permanere nell'"habitat" domestico, postulando, oltre alla permanenza del legame ambientale, la ricorrenza del rapporto di filiazione legittima o naturale cui accede la responsabilità genitoriale, mentre non si pone anche a presidio dei rapporti affettivi ed economici che non involgano, in veste di genitori, entrambi i componenti del nucleo che coabitano la casa familiare...", principio che in ogni caso non avrebbe legittimato in relazione all'eserito procedimento in materia di famiglia, l'accoglimento della domanda del N., non convivente con i figli, di assegnazione a sè dell'alloggio assegnato alla C..

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del N., soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il N. al pagamento, in favore della C., delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.000,00 per compenso ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2014.



Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2014